

Allegato parte integrante
Allegato A

Criteri per la concessione di contributi ad iniziative programmate dalla Giunta Provinciale

La Provincia autonoma di Trento ai sensi della Legge Provinciale n. 10/1988 “Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo” assicura assistenza tecnica ai soggetti pubblici e privati operanti nel territorio provinciale che realizzano interventi di cooperazione allo sviluppo e sostiene l'attività degli organismi volontari di cooperazione allo sviluppo.

Ai sensi dell'art. 4 della suddetta Legge la Giunta provinciale, in armonia con gli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo stabiliti ai sensi della Legge n. 49 del 26 febbraio 1987, approva ogni anno con propria deliberazione un Programma annuale di iniziative di solidarietà internazionale.

Le iniziative di solidarietà internazionale programmate dalla Giunta Provinciale risultano essere particolarmente rilevanti per la gravità delle situazioni e l'importanza dei bisogni che affrontano; attribuiscono un'attenzione particolare a programmi e progetti di educazione e formazione delle competenze locali che siano finalizzati a sostenere, valorizzare e rafforzare le competenze e risorse locali in un ottica di autosviluppo sostenibile; rispondono ad un diretto interesse istituzionale; sono innovative sia sotto il profilo metodologico, con particolare attenzione a tutte le forme di coordinamento sinergico tra i differenti attori coinvolti, sia per le tematiche affrontate e i gruppi di destinatari a cui si rivolgono. Particolare rilevanza rivestono inoltre quegli interventi che si inseriscono nell'ambito degli 8 Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite, che tutti i 191 stati membri dell'ONU si sono impegnati a raggiungere per l'anno 2015 con la firma della Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, delle “Linee guida e indirizzi di programmazione” stabiliti dalla cooperazione italiana e dei criteri internazionalmente adottati in materia di efficacia degli aiuti (Peer Review OCSE 2009), nel rispetto di quanto previsto dall'accordo tra Stato e Regioni del 18 dicembre 2008.

Le iniziative vengono approvate con apposita deliberazione della Giunta Provinciale.

Le proposte progettuali devono essere conformi alla Programmazione annuale delle iniziative di solidarietà internazionale predisposta annualmente dalla Giunta provinciale nel rispetto dei seguenti criteri di elegibilità.

1. Criteri di eligibilità

1.1 Progetti o programmi che presentino una particolare rilevanza rispetto agli obiettivi e alle priorità che le organizzazioni internazionali che si occupano di sviluppo e solidarietà si pongono. In particolare devono inserirsi nell'ambito degli 8 Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite, delle "Linee guida e indirizzi di programmazione" stabiliti dalla cooperazione italiana e dei criteri internazionalmente adottati in materia di efficacia degli aiuti (Peer Review OCSE 2009).

1.2 Progetti o programmi che presentino un particolare interesse istituzionale, con riferimento alla presenza di relazioni istituzionali con autorità pubbliche (protocolli di intesa, lettere di intenti, accordi, richieste,...), alla partecipazione di altre amministrazioni locali, nazionali, europee ed internazionali, alle indicazioni specifiche derivanti da atti politici (mozioni, ordini del giorno,...).

1.3 Progetti o programmi che siano innovativi:

- *nelle metodologie* utilizzate, ossia che si basino sullo sviluppo di comunità; che adottino un approccio di genere e valorizzino il ruolo delle donne; che prestino particolare attenzione a cultura, tradizioni e risorse locali; che valorizzino il dialogo come metodo per la soluzione dei conflitti e la riconciliazione; che coinvolgano differenti attori locali (istituzionali e non) nella costruzione di partenariati territoriali; che utilizzino strumenti di microfinanza; che presentino delle componenti formative di accompagnamento alle attività previste;
- *nelle tematiche affrontate*: risoluzione pacifica dei conflitti; tutela dei diritti umani e delle minoranze; cosviluppo (rafforzamento dei legami tra comunità immigrate e di origine, valorizzazione delle rimesse); rafforzamento del legame con le comunità di trentini emigrati; difesa e sviluppo dei territori montani; sviluppo di energie alternative; promozione del turismo responsabile, lotta ai cambiamenti climatici attraverso progetti di forestazione e di lotta alla deforestazione (Protocollo di Kyoto); avvio di microimprese e sviluppo dei sistemi cooperativi; commercio equo e solidale; finanza etica.

1.4 Programmi e progetti realizzati in maniera coordinata da diversi soggetti: Istituzioni, società civile organizzata, ONG internazionali, scuole, università, musei, sindacati, comunità di immigrati, attori economici, cooperative, onlus, etc...

1.5 Programmi e progetti che necessitino di competenze tecniche che possono essere messe a disposizione attraverso l'attivazione di partenariati pubblici e/o che coinvolgano Servizi della Provincia.

2. Luoghi di intervento

I programmi o progetti di cui al punto 1 si possono svolgere in tutte le aree caratterizzate da povertà, bisogno e conflitto individuate nella Programmazione annuale della Giunta provinciale.

3. Soggetti

Possono presentare proposte progettuali tutti i soggetti che svolgono attività attinenti alla solidarietà internazionale e che abbiano le caratteristiche descritte nella Programmazione annuale della Giunta provinciale.

4. Elaborazione e individuazione dei programmi o progetti

La presentazione di eventuali proposte progettuali deve avvenire entro 30 giorni dall'approvazione della relativa programmazione annuale della Giunta provinciale.

La domanda di contributo, completa della documentazione richiesta, deve essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

- direttamente presso il Servizio emigrazione e solidarietà internazionale, via Gazzoletti 2 – Palazzo della Regione, 38122 TRENTO o presso gli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico;
- a mezzo posta unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso, si intende presentata in tempo utile ove risulti dal timbro dell'ufficio postale che è stata consegnata entro il termine previsto);
- a mezzo fax;
- per via telematica, dalla casella di posta elettronica del richiedente alla seguente casella di posta elettronica certificata: serv.emigr-sol.int@pec.provincia.tn.it.

Alla domanda di contributo, **pena l'inammissibilità**, deve essere allegata la seguente documentazione:

- **progetto** (deve contenere le informazioni utili alla sua valutazione (organismo proponente e partner locale, motivazione, obiettivi, attività, metodologia, beneficiari...), può comprendere fino a tre annualità e deve in tal caso essere redatto in modo tale da evidenziare le azioni e le spese a carico di ogni anno);
- **piano finanziario** (se pluriennale devono essere evidenziate chiaramente le diverse annualità);
- **copia dell'accordo** stipulato con il partner locale per l'esecuzione del progetto, dal quale risultino chiaramente la condivisione degli obiettivi e l'assunzione dei rispettivi impegni;

- **disegno e computo metrico estimativo** in caso di costruzione o ristrutturazione di opere civili di valore complessivo pari o superiore a 30.000,00 Euro;
- **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** ai fini dell'applicazione/non applicazione della ritenuta del 4%;

Valutata la coerenza con la programmazione annuale, la disponibilità finanziaria e la presenza dei requisiti di cui al punto 1, la Giunta Provinciale può approvare con propria deliberazione la proposta progettuale. I criteri di cui al punto 1 sono da intendersi come alternativi.

La deliberazione di assegnazione o di diniego del contributo richiesto viene approvata entro massimo 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo.

5. Tipologie di spese ammissibili

Sono ammesse tutte le spese necessarie alla realizzazione del progetto, all'infuori di compensi agli operatori dello sviluppo con permanenza continuativa inferiore a 60 giorni, salvo il caso di professionalità di difficile reperimento.

La spesa per l'invio di personale espatriato è ammessa, se questa presenza apporta un valore aggiunto in relazione alla capacità professionale degli interessati. In questo caso la proposta dovrà contenere azioni di sostegno e rafforzamento delle capacità locali.

L'acquisto di materiali, attrezzature o servizi necessari alla realizzazione del progetto, dovrà essere effettuato di preferenza nel Paese destinatario dell'intervento o nei Paesi vicini. L'acquisto in Paesi diversi dovrà essere motivato.

In fase di istruttoria, il Servizio provinciale competente in materia potrà provvedere alla rideterminazione della spesa ammessa.

6. Esecuzione, Modifiche e Termini di rendicontazione

La data di avvio del progetto coincide con la data di presentazione della domanda di contributo.

Le attività di progetto devono essere realizzate secondo quanto definito nel progetto allegato alla domanda di contributo.

Nel corso dell'esecuzione dell'intervento sono ammesse modifiche al progetto. Tali modifiche possono essere autorizzate, previa motivata richiesta scritta da presentare alla struttura provinciale competente, a condizione che vengano lasciate inalterate le finalità e la tipologia dei beneficiari e non vengano previste variazioni in aumento del contributo concesso. Il Dirigente provvede, con propria determinazione, ad autorizzare le modifiche entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Il termine per la presentazione della rendicontazione finale, è indicato nell'atto di concessione del contributo. Tale termine può essere prorogato, con determinazione del Dirigente, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 1980/2007(1).

L'inosservanza dei termini previsti per la rendicontazione finale comporta la riduzione o revoca totale o parziale dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate ai sensi della deliberazione n. 1980/2007.

7. Modalità di erogazione dei contributi e rendicontazione finale

Per la realizzazione delle iniziative di cui al punto 1. la PAT può concedere un contributo fino al 100% della spesa ammessa e comunque non superiore all'eventuale disavanzo.

Per i progetti annuali il contributo è erogato in via anticipata, ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione del contributo, nella misura del 70% del contributo concesso.

Ai fini della **liquidazione del saldo**(2) del contributo concesso, l'associazione beneficiaria presenta alla struttura provinciale competente la **domanda di liquidazione saldo**, redatta in conformità al modulo disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it, completa della seguente documentazione:

1. relazione illustrativa finale (ivi compresa eventuale documentazione fotografica) dell'intervento eseguito corredata dal rendiconto delle entrate e delle uscite;

2. a giustificazione delle entrate conseguite e delle spese sostenute, il beneficiario del contributo presenta alternativamente:

a) documentazione giustificativa delle entrate conseguite e dell'intera spesa sostenuta, unitamente ad un elenco dettagliato dei documenti di spesa e di quelli relativi alle entrate presentati. La documentazione di spesa potrà essere intestata anche alla controparte di riferimento locale. La stessa dovrà essere quietanzata e prodotta in originale (o copia autenticata dall'autorità competente). E' comunque considerata valida la documentazione comprovante le spese sostenute prodotta in copia semplice accompagnata dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario del contributo, che attesti che gli originali devono rimanere nel Paese dove si è realizzato l'intervento per motivi fiscali e che indichi dove siano eventualmente reperibili per eventuali controlli.

¹ Il beneficiario può chiedere con adeguata motivazione una sola proroga per ciascun termine, anche se lo stesso è stato rideterminato a seguito di proroga di un termine precedente. Dopo una prima proroga il beneficiario può chiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1 anno per ciascun termine. (Delibera 1980/2007 Allegato 2 punto 4).

² In base a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2 bis, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, così come modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19.

Se non è possibile fornire una parte di questa documentazione, essa può essere sostituita, nella misura massima del 20% del totale della spesa sostenuta, da una dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione beneficiaria del contributo, nella quale siano indicati l'oggetto della spesa e il percettore delle somme;

b) attestazione del possesso della documentazione della spesa e di entrata , fermo restando che la documentazione deve essere conservata dall'associazione beneficiaria del contributo (per almeno 5 anni) per gli eventuali controlli;

Per i progetti biennali e triennali l'erogazione del contributo è disposta, in via anticipata nella misura fino al 50% del contributo concesso per la prima annualità.

Le successive quote, di importo massimo pari al 50% del contributo concesso per ogni singola annualità, sono erogate, in via anticipata, su presentazione della domanda di liquidazione dell'anticipo accompagnata da una relazione sullo stato di avanzamento del progetto e di un rendiconto di spesa non documentato di importo almeno pari agli anticipi ricevuti. Tale rendiconto di spesa deve riportare l'elenco della documentazione di spesa (fatture, note spese, ricevute....) specificando voce di spesa, data, numero, oggetto della spesa, beneficiario.

L'ultima quota a saldo è erogata secondo le modalità suddette. Il rendiconto entrate-spese si dovrà riferire all'intero progetto; in tale sede saranno verificati i parametri della contribuzione provinciale.

Tutte le dichiarazioni rese in sede di rendicontazione finale sono soggette ad un controllo a campione (almeno il 10% dei beneficiari di contributo nell'anno di riferimento). Al fine di consentire i controlli previsti i beneficiari dei contributi, sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle spese sostenute e alle entrate conseguite per la realizzazione di ciascun progetto per un periodo di cinque anni.

In fase di rendicontazione saranno accettate compensazioni tra le varie voci di spesa previste entro il limite massimo del 20% della spesa ammessa a preventivo, ma non potranno essere considerate spese non rientranti nelle voci di spesa esplicitamente ammesse nel documento di progetto finanziato. Le compensazioni tra le varie voci di spesa superiori al 20% della spesa ammessa a preventivo dovranno essere motivate e richieste al Servizio competente ed autorizzate con Determinazione del Dirigente.